

(PROPOSTA DI LEGGE)

Testo redatto dagli Avv.ti Vittorio Costa, Giovanni d'Ammassa e Andrea Pietrolucci su istanza dell'U.N.C.L.A.

Norme a tutela e promozione della musica italiana

Art. 1. (Principi generali)

1. Lo Stato considera la creazione e la diffusione di musica in lingua italiana un mezzo primario, al pari del cinema e del teatro, di espressione artistica e di formazione e sviluppo, culturale e sociale, del cittadino e ritiene, conseguentemente, l'attività di produzione, distribuzione e diffusione della musica in lingua italiana attività di primario interesse sociale.
2. Lo Stato, quindi, favorisce lo sviluppo della musica in lingua italiana, promuovendone la conoscenza in Italia e all'estero e sostenendo l'educazione musicale nella scuola di ogni ordine e grado al fine di favorire lo sviluppo culturale e sociale della collettività.
3. Per musica italiana si intende, ai fini della presente legge, quella, di qualsiasi genere, purché in lingua italiana.

Art. 2. (Promozione della musica in lingua italiana)

1. In ragione dei riconoscimenti e per l'ottenimento delle finalità di cui all'art. 1, è fatto obbligo alle emittenti radiofoniche e televisive titolari di una concessione o di una autorizzazione amministrativa per la diffusione radiotelevisiva sul territorio nazionale, anche in ambito locale, di riservare, all'interno della propria programmazione di trasmissioni musicali, cioè di trasmissioni contenenti esecuzioni musicali, sia eseguite dal vivo che riprodotte meccanicamente, una percentuale non inferiore al 40% del totale della musica diffusa alla musica italiana.
2. All'interno della percentuale di programmazione obbligatoria di musica italiana di cui al comma 1, almeno un quarto della stessa deve essere riservato a nuove proposte ed un altro quarto deve essere riservato a nuove produzioni.
3. Per nuova proposta si intende, ai fini della presente legge, la esecuzione musicale effettuata, dal vivo o attraverso riproduzione fonomeccanica, da un artista che sia alla sua prima pubblicazione in lingua italiana. La qualifica di nuova proposta varrà 12 mesi dalla prima pubblicazione della registrazione. Gli artisti interpreti la cui interpretazione costituisca nuova proposta, unitamente al produttore fonografico, cureranno l'indicazione sul supporto fonografico, per ciascuna registrazione, della specifica "NUOVA PROPOSTA anno...".
4. Per nuova produzione si intende una produzione successiva a quella configurante una nuova proposta. Gli artisti interpreti la cui interpretazione costituisca nuova produzione, unitamente al produttore fonografico, cureranno l'indicazione sul supporto fonografico, per ciascuna registrazione, della specifica "NUOVA PRODUZIONE anno...". La qualifica di nuova produzione varrà 12 mesi dalla prima pubblicazione.

Art. 3 (Vigilanza e controllo sulla programmazione obbligatoria di musica italiana)

1. Il regolamento di esecuzione della presente legge, contenente le sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi imposti alle emittenti radiotelevisive dalla presente legge, che potranno arrivare fino alla sospensione ed alla revoca della concessione o autorizzazione alla radiodiffusione, sarà emanato dal Ministero delle Telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti, per quanto di competenza, la Società Italiana Autori Editori S.I.A.E. e l'IMAIE - Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.

2. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 2 è attribuita all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la quale provvederà ad assumere proprie disposizioni entro 180 gg. dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.

Art. 4. *(Oneri finanziari).*

Dall'applicazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato.

Art. 5. *(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.